



Settore Affari generali ed amministrativi

ORDINANZA SINDACALE n. 12 / 2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL' INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO.

IL SINDACO

Rilevato che di recente nel territorio regionale e della provincia di Ravenna sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG 2018/542443 del 16.08.2018 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa circolazione virale nel territorio regionale";

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 209496 del 17.08.2018;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere *Culex*, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Brisighella è vigente l'ordinanza sindacale n. 4 del 28.04.2018 "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei

centri abitati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Rilevato che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara *Culex* negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di settembre 2018, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione";

ORDINA

A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale fino al 30 settembre 2018, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link: <http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento e consentirne il riutilizzo non prima che siano trascorse 24 ore dall'esecuzione dell'intervento;

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento

Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria,

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso il luogo dove è stato eseguito il trattamento a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 30 settembre 2018, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Lì, 17/08/2018

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)